



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VENEZIA

Via Altobello 14- Mestre Venezia (VE) tel. 0693831831 -

e-mail : ctrib.p.ve@mef.gov.it

DECRETO DEL PRESIDENTE

n.

IL PRESIDENTE

- 1) Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo *"stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"*, **attualmente fino al 31 gennaio 2021;**
- 2) attesi i decreti di questa Presidenza n.10 del 31/03/20 e n. 11 del 16/04/20 con cui è già stata disciplinata la modalità di trattazione delle controversie calendarizzate per le udienze fissate ed effettivamente tenutesi durante le pregresse fasi del periodo di emergenza nonchè considerata la positiva esperienza registratasi presso la CTP di Venezia a riguardo della trattazione delle udienze in questione;
- 3) visto l'**articolo 27 del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137** e considerate le novità che esso introduce rispetto alle previsioni contenute nell'art. 83 co. 2 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e nell'art.36 D.L. n.23 del 8 aprile 2020 con cui sono stati fissati i criteri generali per la disciplina della decretazione dei presidenti delle Commissioni Tributarie riguardanti l'anzidetta tematica;
- 4) ritenuto che anche nella Regione Veneto, in considerazione del notorio progressivo incremento del numero dei contagi da COVID 19 e sia pure in

assenza di divieti o limiti di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale, si registra l'avvertita esigenza di operare in regime di particolare tutela della pubblica incolumità (ed in specie di quella dei soggetti a vario titolo interessati al processo tributario), ciò che integra l'apposito presupposto previsto dal comma 1 del citato art. 27 ai fini della rinnovata adozione di decreti presidenziali analoghi a quelli già adottati, stante la necessità di prevenire l'ulteriore diffondersi del contagio epidemiologico cui potrebbe cooperare la inevitabile interazione tra persone indotta dallo svolgimento dell'attività giudiziaria "in compresenza";

5) rilevato che le disposizioni emanate da questa Presidenza con i citati decreti debbano essere riviste alla luce delle novità contemplate nella disciplina attualmente vigente;

6) ritenuto che, allo stato, non sussistono le condizioni normative secondarie (siccome integrative delle disposizioni contenute nell'art.16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 136) e le dotazioni tecnologiche necessarie per disporre che lo svolgimento delle udienze pubbliche avvenga -anche solo parzialmente- mediante **collegamento da remoto**, così come facoltizzato in prima evenienza dal comma primo del ridetto art.27;

7) ritenuto che necessita, perciò, adottare il sistema previsto -in alternativa- dal comma secondo della testè menzionata disposizione normativa a mente della quale (ferma la disciplina ordinaria già fissata per le controversie da trattarsi in camera di consiglio) *"le controversie fissate per la trattazione in pubblica udienza passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione"*;

8) ritenuto che per il predetto ultimo caso -attesa la già indicata impossibilità di procedere con collegamento da remoto- si impone la scelta residua della

“trattazione scritta”, con l’assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali previsti nel comma secondo della citata norma (in sostituzione dell’udienza pubblica) e il rinvio delle controversie a nuovo ruolo onde consentire il rispetto dei termini stessi;

9) ritenuto che tale metodo di trattazione debba trovare applicazione, pur in assenza di esplicito riferimento ma sussistendone la medesima ratio, anche per le udienze fissate per la sola decisione sull’istanza di sospensiva e per la trattazione dei giudizi di ottemperanza;

10) ritenuto che in fase di prima applicazione della disciplina ora descritta sia opportuno contemperare l’interesse alla collaborazione ai fini della prevenzione del fenomeno incrementativo dei contagi con quello alla regolare prosecuzione dell’attività giudiziaria già calendarizzata che - altrimenti- resterebbe in gran parte inevasa, nell’impossibilità concreta di assicurare il rispetto dei termini da concedersi per il deposito delle comparse conclusionali e ritenuto che -perciò- il sistema disciplinato con il presente decreto debba entrare in vigore a decorrere dal giorno 16 novembre 2020, ferma restando l’applicazione della disciplina ordinaria di rito a tutte le udienze già calendarizzate fino al giorno antecedente all’anzidetta data;

11) ritenuto che, con riferimento alle udienze calendarizzate per il periodo successivo al 15 novembre 2020 e fino al termine della ridetta vicenda emergenziale (attualmente fissato per il 31.1.2021) sia possibile dare per scontato che in tutte le controversie in cui è chiesta ex origine la pubblica udienza ovvero per quelle in cui la pubblica udienza sia chiesta con atto depositato in data antecedente alla comunicazione di fissazione dell’udienza di trattazione le parti abbiano già manifestato il proprio interesse alla “trattazione orale”, così che è opportuno prevedere in ogni caso la concessione del termine ex lege per il deposito delle scritture conclusionali (anche in assenza di una espressa istanza in tal senso), termini dei quali le parti resteranno comunque libere di non avvalersi qualora -per

determinazione sopravvenuta- preferiscano che la lite sia decisa “**allo stato degli atti**”. D'altronde, nel rito tributario applicabile alle cause da trattarsi in pubblica udienza è già facoltà delle parti depositare memoria illustrativa entro il decimo giorno antecedente l'udienza di trattazione (facoltà sostanzialmente coincidente con quella che l'art.27 citato prevede a riguardo della comparsa conclusionale), sicchè l'unico elemento di novità consisterebbe nella facoltà del deposito di una memoria di replica nel termine di “*cinque giorni prima dell'udienza*”;

12) ritenuto che a tale concessione di termine sia necessario provvedere con la stessa comunicazione di fissazione dell'udienza di trattazione e che perciò è fatto **espresso invito** ai segretari delle sezioni di inserire nelle ridette comunicazioni relative alle controversie da trattarsi (nell'intervallo cronologico già indicato) secondo il rito di pubblica udienza la seguente dicitura: “*Richiesta pubblica udienza, con termini di legge ex art. 27 DL 137/20 di giorni 10 e 5 antecedenti l'udienza per il deposito -rispettivamente- di comparsa conclusionale e di comparsa conclusionale di replica*”;

13) ritenuto che -invece- per l'ipotesi in cui la pubblica udienza sia chiesta **dopo la comunicazione della fissazione dell'udienza di trattazione** ed entro il termine previsto dal comma 2 dell'art.32 del D.Lgs.546/1992 detta richiesta vada intesa come surrogato dell'istanza “per insistere nella discussione” di cui al comma secondo del ridetto art.27, così che si imponga il rinvio a data fissa dell'udienza già calendarizzata (con la concessione dei termini finalizzati al deposito delle scritture conclusionali), rinvio che sarà disposto dal Presidente del Collegio prima dell'udienza, con apposito decreto;

14) preso atto che i componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi dal Comune di Venezia “*sono esonerati su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione*”

interessata", ed a questa Presidenza per conoscenza, "*dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata*" (art. 27, comma 3 D.L n. 137/2020), disposizione che introduce criticità oggettive ai fini della celebrazione in compresenza delle camere di consiglio finalizzate alla decisione delle controversie o comunque dei provvedimenti di competenza collegiale;

15) ritenuto di poter ovviare a tale criticità con la previsione della possibilità (non obbligatorietà), a decorrere dal 16.11.2020, di svolgere le camere di consiglio con collegamento da remoto (come previsto dal comma 1 del citato art. 27), con l'utilizzo di adeguate tecnologie (piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione) da parte del Presidente del Collegio, che ne attesta il regolare funzionamento;

16) ritenuto di precisare e uniformare i criteri e le prassi dell'eventuale svolgimento delle camere di consiglio con collegamento da remoto con le seguenti indicazioni:

a) il Presidente del Collegio e/o un giudice potranno collegarsi con l'altro o gli altri componenti del Collegio anche presso la sede della CTP Venezia, ma con mezzi propri, azionando il Wi-Fi dal proprio cellulare, con oneri a loro carico, essendo sprovvista la CTP Venezia del relativo collegamento;

b) per le camere di consiglio a distanza il verbale (redatto con modalità sintetica ed in formato non modificabile -PDF o fotografico- in cui si dà almeno atto della data della riunione; dei componenti del collegio; della modalità di collegamento e dell'assunzione della decisione) sarà redatto dal Presidente del Collegio o da componente a ciò delegato, e sarà inviato senza indugio, per posta elettronica, al Segretario di sezione che provvederà alle necessarie registrazioni dello stesso;

tanto considerato e ritenuto, lo scrivente Presidente

DISPONE

che a far data dal 16 novembre 2020 e sino al termine dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, restino in vigore presso la CTP di Venezia le seguenti disposizioni di regolamentazione dello svolgimento delle udienze di trattazione delle controversie, da intendersi alla luce di quanto meglio precisato nei “considerando” che precedono:

1. le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, a decorrere da lunedì 16 novembre 2020, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione (ciò che è da intendersi alla luce della dettagliata disciplina prevista nei “considerando” da 11 a 13 che precedono), il che dà luogo all’applicazione del rito “per trattazione scritta”;
2. nel rito “per trattazione scritta” -descritto ai “considerando” da 11 a 13 che precedono in applicazione del citato art.27- è da assegnarsi alle parti un termine a ritroso di dieci giorni prima dell’udienza per il deposito di memoria conclusionale ed un altro termine a ritroso di cinque giorni prima dell’udienza per il deposito di memoria di replica;
3. nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei predetti termini già mediante la comunicazione della fissazione dell’udienza di trattazione, e perciò nell’ipotesi di cui al “considerando” n.13 che precede, la controversia è rinviata, con decreto presidenziale, ad altra udienza che renda possibile la trattazione scritta nel rispetto dei ridetti termini;
5. è autorizzata la possibilità (non obbligatorietà) di svolgere le camere di consiglio con collegamento da remoto e con le modalità specificate nei “considerando” n.14 e 15 che precedono, mediante utilizzo di adeguate tecnologie (piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione) da parte del Presidente del Collegio, che ne attesta il regolare funzionamento.

Si comunichi al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, a tutti i componenti della CTP Venezia, al Direttore della CTP Venezia, ai segretari di sezione, al Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate, agli Ordini degli avvocati e dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Venezia, alla Camera degli avvocati tributaristi, al Garante del Contribuente della Regione Veneto.

Venezia 31 ottobre 2020

Il Presidente

Giuseppe Caracciolo



CARACCILO
GIUSEPPE
SOCIET& GENERALE
DI INFORMATICA
S.P.A.
31.10.2020 11:09:28
UTC